



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF208

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	ANOMALIE DA OMESSA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
RIFERIMENTI	PROVV. 2/11/2017
CIRCOLARE DEL	29/11/2017

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha dettato le procedure per la comunicazione ai contribuenti, soggetti passivi IVA, delle comunicazioni di anomalie derivanti dal confronto tra:

- i dati di fatture emesse/ricévute (attraverso lo spesometro semestrale del contribuente e dei propri clienti)
- e il mancato invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Ricevuta la comunicazione il contribuente potrà:

- fornire all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per chiarire la propria posizione
- sanare la propria posizione fruendo della riduzione delle sanzioni per effetto dell'applicazione del ravvedimento operoso.

Come noto, la "compliance" tra Fisco e contribuente introdotta dalla Legge di stabilità 2015 prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente/intermediario abilitato "gli elementi e le informazioni (...) riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi" che evidenziano delle incongruenze con le dichiarazioni presentate dal contribuente, al fine di permetterne la regolarizzazione spontanea fruendo del ravvedimento operoso.

In applicazione di ciò, il recente **Provvedimento del 28/11/2017** ha stabilito, per la prima volta, le modalità per l'invio delle **nuove comunicazioni "di anomalia"** derivanti dal **confronto tra:**

- a) i dati comunicati all'Agenzia tramite lo **spesometro riferito al 1° semestre 2017:**
 - dai clienti del contribuente
 - e dal contribuente stessocon particolare riferimento ai dati di eventuali **fatture emesse**
- b) e le **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** riferite allo stesso **1° trimestre 2017**.



Casistica

Le fattispecie si presenta nelle due seguenti situazioni:

- **il contribuente ha inviato lo spesometro** semestrale **comunicando i dati delle fatture emesse**, senza poi procedere, in riferimento allo stesso periodo, alla comunicazione delle liquidazioni periodiche
- **i clienti del contribuente** (titolari di partita IVA) **hanno inviato lo spesometro** semestrale **evidenziando fatture emesse/ricévute nei confronti del contribuente**, ma quest'ultimo ha omesso di inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relativa al medesimo periodo.

Il Provvedimento dispone che:

"in particolare, "sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

In sostanza, le comunicazioni saranno inviate con priorità nel caso di riscontro di presenza di fatture emesse dal contribuente (comunicate nel suo spesometro o quali fatture passive negli spesometro dei clienti di tale contribuente) ed assenza di invio della liquidazione periodica.

Tuttavia, considerato l'obbligo di invio della liquidazione periodica anche in presenza di sole fatture "passive", purché registrate, anche in tale fattispecie sarà inviata la comunicazione di anomalia.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione di “anomalia” contiene le seguenti informazioni:

a)	codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
b)	numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta e trimestre di riferimento
c)	Codice atto
d)	modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata

MODALITÀ DI INVIO: come di consueto, l'Agenzia trasmetterà la comunicazione:

- **all'indirizzo PEC** attivato dal contribuente (ove registrato nella banca dati INI-PEC)
- o tramite **posta ordinaria** (se l'indirizzo PEC non è attivo o non è registrato nella banca dati INI-PEC)

La “Mia scrivania”: il dettaglio delle comunicazioni risulteranno, comunque, consultabili all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

DETTAGLIO COMUNICAZIONE	
a)	data di elaborazione del prospetto;
b)	numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
c)	dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA)
d)	dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti <ul style="list-style-type: none"> ✓ tipo documento ✓ numero documento ✓ data di emissione e registrazione ✓ imponibile/importo ✓ aliquota IVA ed imposta ✓ natura operazione ✓ stato documento (attivo, annullato, rettificato)
e)	dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file).

I dati e gli elementi indicati sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Richiesta di informazioni: in caso di necessità di **ulteriori informazioni**, è possibile rivolgersi:

a)	a un Centro di Assistenza Multicanale (CAM; num. 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), e num. 06.96668907, da cellulare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17).
b)	ad un ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia

ESEMPIO

La Gamma Srl ha emesso una fattura nei confronti della Delta Snc:

DATI FATTURE RICEVUTE (DTR) DELLA DELTA SNC - SPESOMETRO DEL 1° SEMESTRE 2017

Dati di testata	
Progressivo invio	
DATI DEL DICHIARANTE	
Codice fiscale	01567247223
Codice carica	1
Identificativo del sistema	

Dati fatture ricevute	
DATI RELATIVI AL CESSIONARIO/COMMITTENTE	
Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01567247223
Codice fiscale	
Altri dati identificativi	
Denominazione	Delta Snc
Sede	
Indirizzo	Via Mazzini
...	...

DATI RELATIVI AL CEDENTE/PRESTATORE	
Identificativi fiscali	
Identificativo fiscale IVA	01724587224
Codice fiscale	
Altri dati identificativi	
Denominazione	Gamma Srl
Sede	
Indirizzo	Via dei Martiri
...	...

Dati fatture [dalla Gamma Srl]	
Dati generali	
Tipo di documento	TD01
Data	2017-31-01
Numero	facoltativo
Data registrazione	2017-01-31
Dati di riepilogo	
Imponibile importo	10.000
Dati IVA	
Imposta	2.200
Aliquota	22,00%
Natura	
Detraibile (dall'Irpef)	(facoltativa)
Deducibile (dall'imponib. Irpef)	(facoltativa)

L'Agenzia si attende una liquidazione periodica che includa il debito per Iva di €. 2.200

La Gamma SRL non ha proceduto all'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2017; viene pertanto raggiunta dalla comunicazione di anomalia dell'Agenzia.

La società, riscontrato l'errore, procede ad effettuare il ravvedimento operoso inviando le 3 liquidazioni periodiche mensili del 1° trimestre 2017, versando contestualmente la sanzione di 500 € ridotta a 1/8.

LE ALTERNATIVE PER IL CONTRIBUENTE

Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente può procedere, alternativamente:

- ➔ **a giustificare l'anomalia:** comunicando (anche tramite intermediario abilitato) agli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta, informazioni ovvero eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia
- ➔ **al ravvedimento operoso.**

GIUSTIFICAZIONI POSSIBILI

Premesso che i casi che possono giustificare l'anomalia riscontrata sono piuttosto limitati, il contribuente potrà rilevare quanto segue:

- A) è un soggetto esonerato all'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.**

Si ricorda che non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi **non obbligati**:

- alla presentazione della **Dichiarazione annuale IVA**
- o all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche**

semprech , nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l'obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

SOGGETTI ESONERATI DAL MOD. IVA 2017 (e trasmissione delle liquidazioni periodiche nel 2017)		Esonero
Contribuenti che adottano il regime dei minimi		SI
Contribuenti che adottano il regime dei forfettari		
Soggetti con sole operaz. esenti Iva art. 10	senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione di cui all'art. 36-bis)	
	con operazioni in reverse charge (con o senza opzione ex art. 36-bis)	NO
	con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis	
Produttori agricoli “esonerati” (volume d'affari del 2016 ≤ €. 7.000 e > 2/3 cess. prod. Tab. A/I)		SI
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche)		
Associazioni in regime di L. 398/91		SI
Tabaccai e giornalisti (senza altre operazioni assoggettate ad Iva)		
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016		
Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura)		NO
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale)		
NON RESIDENTI	Soggetti UE con P.Iva in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva	SI
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva)	NO
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce	SI



Nota: è probabile che l'Agenzia non effettui la comunicazione nei confronti dei soggetti potenzialmente esonerati dalla dichiarazione annuale Iva, anche nel presupposto che le fatture eventualmente emesse sono in generale esenti (agenzie assicurative; medici; ecc.) o escluse da Iva (contribuenti minimi/forfettari).

B) si tratta di fatture emesse nel 2016 e confluite nella liquidazione Iva del committente di dicembre 2016/3° trimestre 2016, mentre è stata registrata dal cessionario/committente nel 2017 e i cui dati sono stati inviati con lo spesometro del 1° semestre 2017 (per l'invio dei dati dello spesometro vale la data di registrazione). Il cedente/prestatore non ha proceduto all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche perché nel 1° e/o 2° trimestre 2017 non ha effettuato operazioni.

A tal fine, si ricorda che **l'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in totale assenza di dati da indicare**, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso dei contribuenti che, nel periodo di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L'obbligo, al contrario, sussiste anche solo nel caso di sole operazioni passive registrate nel periodo di riferimento (es: l'impresa ha iniziato l'attività sostenendo solo costi, senza aver ancor generato alcun ricavo).



Nota: l'obbligo ricorre anche nell'ipotesi in cui **occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente** (ma **non anche dall'anno precedente**, considerato che tale credito può essere immesso solo in via facoltativa nell'ambito delle liquidazioni periodiche).

Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al 2° trimestre.

Nel caso di specie, tuttavia, ciò non assume rilevanza, posto che la comunicazione verificata dall'agenzia riguarda il 1° trimestre 2017.

Ovviamente, una ulteriore giustificazione riguarda il caso di errori materiali (es: nella presentazione dello spesometro; in tal caso sarà lo spesometro a dover essere oggetto di ravvedimento operoso).

LA REGOLARIZZAZIONE CON RAVVEDIMENTO

Il contribuente potrà regolarizzare l'eventuale violazione tramite ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/97), beneficiando delle relative riduzioni delle sanzioni. In tale caso sarà necessario:

- ✓ presentare la comunicazione della liquidazione periodica
- ✓ versare la **sanzione di € 500** (non si applica l'abbattimento a € 250, posto che la comunicazione risulta omessa e la regolarizzazione interviene, dunque, oltre i 15 giorni dal termine) **abbattuta a 1/8** (la regolarizzazione interviene oltre 90 giorni dal termine), col codice tributo 8911 anno "2017".

Naturalmente sarà opportuno ravvedere anche l'eventuale Iva dovuta, laddove la liquidazione a debito del trimestre non sia stata versata



Nota: si ricorda che le comunicazioni "da compliance" non configurano causa ostativa all'effettuazione del ravvedimento operoso. Quest'ultima si verifica infatti nel solo caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza, oppure la violazione sia già stata constatata tramite notifica di comunicazioni di irregolarità o esiti del controllo formale (artt. 36-bis e ter Dpr 600/73).

